Disciplinare concernente le modalità di rilascio ed utilizzo del logo regionale *NO SLOT* ai sensi dell'art. 12 della l.r. l.r. 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico)

Art. 1 Oggetto

1. Il presente disciplinare regolamenta le modalità di rilascio del logo e gli impegni dei titolari dei circoli e degli esercizi che ne chiedono l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 7 del DPGR 11 marzo 2015, n. 26/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 ottobre 2013, n.57), in quanto non hanno installato o hanno provveduto a rimuovere gli apparecchi per il gioco lecito.

Art. 2 Finalità e diffusione del logo

- 1. Il logo ha valenza etica e testimonia l'adesione alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco d'azzardo, al fine di costituire un circolo virtuoso tra i soggetti che vi aderiscono e di consentire, nello stesso tempo, ai cittadini di riconoscere e scegliere un esercizio libero dagli apparecchi per il gioco lecito.
- 2. Il logo è quello approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n.1050 del 24 settembre 2018.
- 3. Il logo viene riprodotto all'interno di una vetrofania, realizzata dalla Regione e distribuita ai richiedenti corredata del materiale informativo utilizzato per le campagne di cui all'articolo 8 della 1.r. 57/2013.

Art. 3

Modalità di rilascio del logo e consegna della vetrofania

- 1. I soggetti che intendono utilizzare il logo devono inoltrare apposita domanda attraverso PEC o raccomandata, utilizzando il modulo scaricabile all'indirizzo <u>www.regione.toscana.it/noslot</u> del sito istituzionale della Regione Toscana.
- 2. La struttura regionale competente, verificata la completezza della domanda, comunica l'accoglimento della stessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. Nella stessa comunicazione sono indicate le modalità di consegna della vetrofania.

Art.4

Obblighi degli utilizzatori del logo

- 1. I richiedenti che hanno ottenuto il rilascio del logo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, appongono la vetrofania sulla vetrata dell'entrata principale del locale in posizione che assicuri immediata visibilità e riconoscibilità.
- 2. L'utilizzatore del logo deve aver cura della manutenzione della vetrofania provvedendo alla sua sostituzione in caso di deterioramento.
- 3. L'utilizzatore comunica tramite mail l'avvenuta apposizione della vetrofania alla competente struttura regionale, che ne informa il comune competente e provvede a iscriverlo nell'apposito elenco previsto dall'articolo 6, comma 2 del DPGR 26/R/2015.

Art. 5

Altri soggetti che possono utilizzare il logo

- 1. Il logo può essere utilizzato, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1
- a) dalle Aziende unità sanitarie locali, dai Comuni e da altre pubbliche amministrazioni per proprie iniziative istituzionali connesse al contrasto del gioco d'azzardo patologico;
- b) dalle associazioni che operano nel territorio regionale nell'ambito e per le finalità di cui all'articolo 9 della l.r. 57/2013.
- 2. Le Aziende unità sanitarie locali, i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni utilizzano il logo, previa comunicazione alla struttura regionale competente al rilascio dello stesso.

3. Le Associazioni di cui al comma 1 lettera b), interessate a utilizzare il logo in occasione di iniziative per la sensibilizzazione e la promozione della conoscenza del fenomeno del gioco d'azzardo patologico, devono inoltrare apposita richiesta alla struttura regionale competente, fornendo la descrizione dell'iniziativa, del luogo, del periodo e della sua durata. La struttura regionale entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta provvede all'accoglimento ovvero al diniego della stessa.

Art. 6 Tutela del logo

Il logo è tutelato dalle disposizioni sul marchio dettate dal capo III del titolo VIII del libro V del codice civile.





